

le prefetture e le sottoprefetture, ai Ministeri; o il parere può qualche volta non essere favorevole, e, in questo caso, le ferrovie non si potranno fare.

Ma ciò non è tutto. Per quanto riguarda le ferrovie meridionali, per effetto della legge del 1906 non vi sono solamente delle difficoltà, ma addirittura un ostacolo, assolutamente insormontabile, se non interviene una speciale disposizione di questa legge. Infatti con la legge del 1906 al comma 4 e 5 è stabilito che, senza eccezioni e rimanendo annullata qualunque disposizione in contrario, non si può elevare la sovrainposta oltre la media del quinquennio dal 1° gennaio 1902, quando siasi raggiunto il limite legale del 50 per cento. Non è quindi applicabile la deroga preveduta dall'articolo 38 della legge del '96, poichè non vi sono quasi comuni e provincie, che non abbiano raggiunto il limite legale. A questi comuni ed a queste provincie, per effetto della suddetta disposizione, non sarà possibile quindi ottenere l'approvazione delle deliberazioni, che stabiliscano dei sussidi per le ferrovie.

E quindi ne verrebbe assolutamente la necessità che, non potendosi stabilire da parte di quegli enti i sussidi a ferrovie o tramvie, nelle provincie meridionali non se ne potrebbero costruire. Per ciò presento l'ultimo emendamento, che io mantengo, qualora il secondo non venisse approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masciantonio.

MASCIANTONIO. Mi pare giusta ed importante la domanda che ha fatto il collega Riccio sull'applicazione dell'aggiunta all'articolo primo di questo disegno di legge, aggiunta che è diventata oggi parte di un articolo a sè, in un emendamento concordato tra Commissione e Governo, e mi associo ed insisto, poichè non vedo più nell'aula l'onorevole Riccio, perchè il ministro e il relatore non dimentichino di dichiarare che l'aggiunta non debba riguardare assolutamente quelle domande di concessione, per le quali già esistono le offerte legali degli enti interessati e che furono già accettate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Ministero del tesoro e dal Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Qual'è questa aggiunta, di cui ella parla?

MASCIANTONIO. Era un'aggiunta all'articolo primo, e che ora è diventata un articolo a sè.

PRESIDENTE. È l'articolo 1-bis, che è

costituito dal secondo comma dell'articolo ministeriale e dal terzo comma aggiunto dalla Commissione.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Comincio con dare subito il chiarimento, che è stato chiesto dagli onorevoli Masciantonio e Riccio.

Essi domandano se nel regolamento, che dovrà determinare la misura delle offerte legali, si terrà conto delle domande, la cui istruttoria è prossima a compiersi, si da non dare alla legge una virtù retroattiva. Se dovessimo seguire i principi vigenti sulla retroattività delle leggi, dovremmo riconoscere che, sino a quando non è fatta la concessione, il nuovo diritto potrebbe essere retroattivo. Ma qui non si tratta di tener conto dei principi legali; si tratta, invece, di tener conto delle circostanze concrete; ed io già ho mostrato di volerne tener conto, perchè anche nelle concessioni recentemente accordate, essendo l'istruttoria già da tempo compiuta, non ho imposto il nuovo capitolato, più rigoroso, ma ho consentito di adottare il capitolato che era in vigore al tempo in cui fu fatta l'istruttoria.

Ora di questo criterio di equità prometto all'onorevole Masciantonio, e per lui all'onorevole Riccio, che terrò conto quando sarà approvato il regolamento.

E vengo alla questione più grave, che è stata sollevata dall'onorevole Lucca e dall'onorevole Crespi, ai quali si sono associati gli onorevoli Credaro ed altri colleghi di circondario. Mi permetta però l'onorevole Lucca che, per seguire un certo ordine in questa discussione, dia innanzi tutto una risposta al collega Scorciarini, il quale ha domandato l'abolizione delle offerte legali. Questa abolizione non la posso consentire, perchè le offerte legali sono garanzia della serietà della costruzione di una linea. Gli enti locali, che non fossero obbligati in alcun modo ad offrire qualche cosa al Governo per la concessione del sussidio chilometrico, potrebbero indursi, con leggerezza anche maggiore di quella, che si è avuta a deplorare tante volte, a domandare ferrovie assolutamente inutili.

Come diceva ieri all'onorevole Calissano, il Governo può, e talora deve non tener conto dei risultati economici immediati di una nuova linea, ma in nessun caso può incoraggiare i cattivi affari e le cattive ferrovie. È quindi necessario mante-